

Codice A1813A

D.D. 26 luglio 2017, n. 2374

R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004 e smi. Regolamento n. 14/2004. Alluvione novembre 2016. Comune di LORANZE' (TO) . Istanza di autorizzazione idraulica per i lavori di " Ricostruzione ponticelli localita' Loranze' Alto".

Autorizzazione idraulica n. 4950/2017.

Con nota pervenuta il 19 luglio 2017 il Comune di Loranze' (TO) ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la ricostruzione di n. 2 ponticelli in località Loranze' Alto.

La domanda è corredata da progetto definitivo-esecutivo e da verifiche idrauliche.

Il primo ponticello sarà previsto sul canale di gronda a Loranze' Alto e sarà costituito da una struttura in c.a. con una luce di m. 9 e larghezza di m. 5,20. La tipologia adottata è analoga a quello di un altro ponticello già eseguito nell'area.

Il secondo ponticello sarà realizzato sul rio Ruina poco prima della confluenza nel rio Valassa, presso l'area del Castello di Loranze'. Il nuovo ponte utilizzerà gli appoggi di quello esistente e sarà costituito da n. 4 travi in acciaio con una luce di m. 8,5 e larghezza dell'impalcato in legno di m. 1,5. Tutti e due i ponticelli sono stati verificati idraulicamente e conservano il franco libero di m. 1,00 e sono stati progettati sulla base di quote già approvate a seguito dell'alluvione del novembre 1994.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionario incaricato del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi, ritenendo l'opera idonea e ammissibile sotto l'aspetto idraulico e forestale.

A seguito del sopralluogo l'esecuzione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare ai fini idraulici il Comune di Loranze' (TO) per i lavori da eseguire, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nelle planimetrie allegate all'istanza. subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere esistenti potranno essere introdotte senza la preventiva autorizzazione;
2. è a carico dei richiedenti l'onere conseguente e la sicurezza idraulica, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua;

3. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale;
4. il taglio e l'asportazione di materiale vegetale di fondo alveo , dovrà essere eseguito nell'alveo attivo, e sarà finalizzato all'eliminazione delle aggregazioni arboree che possono essere causa di impedimento o ostacolo al regolare deflusso delle acque o che possano determinare instabilità delle sponde. Il materiale legnoso in alveo ha valore nullo e quindi compete al Comune di Loranze la sua alienazione.
5. è obbligo di procedere alla raccolta ed allontanamento del materiale d'esbosco dalle zone inondabili;
6. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. le operazioni in alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, rimanendo a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica;
8. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. l'autorizzazione nel suo complesso è accordata ai fini idraulici ,fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi,

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE del SETTORE
(Arch. Adriano Bellone)